



CLIMATE ALLIANCE | KLIMA-BÜNDNIS | ALIANCE DEL CLIMA e.V.

European Secretariat

Galvanistrasse 28 | D-60486 Frankfurt am Main

fon: +49 – 69 – 7171739 – 0 | fax: +49 – 69 – 717173993

europe@klimabuendnis.org | www.klimabuendnis.org

Regolamento Interno

Scopo e campo di applicazione

Il Regolamento Interno regola i rapporti interni dei membri, degli organi dell'associazione, del Segretariato e degli altri Uffici di Coordinamento e organi dell'associazione.

Non fa parte dello Statuto dell'associazione, ma lo completa definendo regole generali e norme procedurali per l'attività pratica dell'associazione.

Il Regolamento e lo Statuto dell'associazione hanno la precedenza sulle disposizioni del Regolamento Interno.

Con il loro consenso, o con l'adesione all'associazione, i membri dell'associazione riconoscono la validità del Regolamento Interno.

Il Regolamento Interno è entrato in vigore con delibera dell'Assemblea Generale del 17 giugno 2003. Per modificare, estendere o rescindere il Regolamento Interno è necessaria l'approvazione dell'Assemblea Generale a maggioranza semplice.

Principi del lavoro dell'Alleanza per il clima

I principi fondamentali che regolano il lavoro dell'Alleanza per il Clima a tutti i livelli sono stabiliti nello Statuto, nel Manifesto dell'Alleanza per il Clima del 1990 e nella Dichiarazione dell'Alleanza per il Clima del 2000.

Il lavoro dell'Alleanza per il Clima si basa sui seguenti principi:

- Lo sviluppo sostenibile e l'equità nord-sud sono i principi guida del lavoro dell'Alleanza per il Clima.
- La cooperazione con le organizzazioni indigene all'interno dell'Alleanza per il Clima si basa sul partenariato e rispetta il diritto all'autodeterminazione delle popolazioni indigene.
- Ogni membro dell'Alleanza per il Clima ha gli stessi diritti e lo stesso status, indipendentemente dal fatto che si tratti di un piccolo comune, di un'autorità distrettuale o di una città.
- Il lavoro dell'Alleanza per il Clima assicura e rafforza la coesione europea. Allo stesso tempo, tiene conto delle peculiarità nazionali, regionali e locali e rispetta la diversità degli approcci.
- L'Alleanza per il Clima si impegna a lavorare per la parità tra i sessi, ad esempio puntando a una partecipazione equilibrata in tutti i suoi organi.

Regolamento delle quote associative

Dal 2015 in poi, ogni comune e distretto amministrativo dovrà versare una quota associativa annuale di 0,0073 euro per residente, con una quota minima di 220 euro e una quota massima di 15.000 euro. In caso di aumento di tale somma, la quota sarà arrotondata dopo quattro decimali.

A partire da gennaio 2010, se l'indice di inflazione raggiungerà il 5%, si procederà a un adeguamento automatico. La quota più alta entrerà comunque in vigore solo l'anno successivo, in modo che i membri possano pianificarla nel loro bilancio. Il calcolo dell'indice di inflazione si basa sulla quotazione pubblicata dalla Banca Centrale Europea (BCE).

I comuni e i distretti amministrativi dei paesi dell'Europa centrale e orientale* pagheranno il 50% della quota standard. Questo sconto è valido fino al 2023¹. Le popolazioni della foresta pluviale non hanno alcun obbligo di pagare le quote. Il Comitato esecutivo fissa le quote associative dei membri associati.

**Albania, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Polonia, Repubblica di Bielorussia, Romania, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Ucraina*

Assemblea Generale e Comitato esecutivo

Assemblea generale

L'Assemblea Generale annuale si svolge preferibilmente tra aprile e giugno, in una delle città o comuni membri. Ci si deve adoperare per garantire un adeguato equilibrio geografico quando si decide dove tenere le Assemblee Generali.

L'Assemblea Generale può approvare due diversi tipi di risoluzioni. Il primo tipo consiste in documenti presentati con breve preavviso, che possono essere approvati come risoluzioni dell'Assemblea Generale. Il secondo tipo è costituito dalle risoluzioni dell'Alleanza per il Clima, che di solito sono di natura più fondamentale. Queste devono essere inviate a tutti i membri per informazione e commento in anticipo e devono quindi essere presentate alla Segretariato Europeo almeno sei settimane prima dell'assemblea annuale, in modo da poterle consegnare ai membri tre settimane prima dell'assemblea generale.

¹ Risoluzione dell'Assemblea Generale a Barcellona, 2018

Composizione ed elezione del Comitato esecutivo²

Il Comitato esecutivo dovrebbe essere composto preferibilmente da rappresentanti politici dei comuni membri. Si dovrebbe fare in modo che la sua composizione sia il più possibile ampia dal punto di vista geografico per riflettere la composizione dei membri dell'Alleanza per il Clima.

L'organizzazione partner indigena COICA (Organismo di Coordinamento delle Organizzazioni delle Popolazioni Indigene del Bacino Amazzonico) dovrebbe essere rappresentata nel Comitato esecutivo³.

Le proposte della COICA sono decisive per quanto riguarda le candidature di candidati indigeni per l'adesione al Comitato. Chiunque desideri candidarsi per l'elezione al Comitato esecutivo deve presentare una dichiarazione d'intenti scritta (è possibile farlo anche via e-mail) al Segretariato Europeo dell'associazione Klima-Bündnis / Alleanza del Clima e.V. di Francoforte sul Meno, Germania, almeno 6 settimane (42 giorni di calendario) prima della data di elezione del Comitato esecutivo da parte dell'Assemblea Generale (fa fede la data del timbro postale o la data di invio dell'e-mail). Anche terzi possono proporre candidati, osservando le condizioni di cui sopra⁴.

Uffici di coordinamento e altri organi

Segretariato Europeo

Il coordinamento generale dell'Alleanza per il Clima è di competenza del Segretariato europeo. A nome del Comitato esecutivo e sotto la sua supervisione, il Segretariato europeo amministra le quote associative in conformità con lo Statuto e raccoglie fondi da terzi per progetti europei e progetti di cooperazione con le popolazioni indigene.

Il suo compito principale è quello di mantenere una comunicazione e una cooperazione continua con i partner indigeni e di sostenere i membri nella realizzazione dei loro obiettivi attraverso lo scambio di esperienze, l'informazione e il lavoro di pubbliche relazioni, la valutazione e la documentazione delle attività dei membri, l'elaborazione di raccomandazioni per l'azione, la preparazione e la conduzione di progetti e campagne comuni.

Uffici di coordinamento regionale e nazionale

Gli uffici di coordinamento nazionali e regionali dell'Alleanza per il Clima svolgono attività corrispondenti relative alla cooperazione con i partner indigeni e al sostegno ai membri.

Essi operano nell'ambito degli obiettivi, dei documenti fondamentali e delle risoluzioni dell'Alleanza per il Clima e devono essere legittimati e gestiti dai membri nel loro ambito di attività secondo i principi del processo decisionale democratico e devono essere riconosciuti dal Comitato esecutivo. La loro struttura e le loro attività devono essere conformi allo Statuto dell'Alleanza per il Clima.

In caso di costituzione di associazioni nazionali o regionali, i loro statuti devono essere conformi agli Statuti del Klima-Bündnis / Alleanza del Clima e.V., in particolare per quanto riguarda l'adesione simultanea al Klima-Bündnis / Alleanza del Clima e.V.⁵ Gli Uffici di coordinamento nazionali o regionali possono operare indipendentemente dal Segretariato europeo e raccogliere ulteriori quote associative oltre a quelle europee.

Ripartizione delle responsabilità e cooperazione tra gli Uffici di Coordinamento

Si applica il principio di sussidiarietà.

Se non diversamente concordato, il Segretariato europeo è responsabile in linea di principio della rappresentanza esterna, internazionale e politica dell'Alleanza per il Clima, dei progetti internazionali, della cooperazione politica con le organizzazioni ombrello indigene e del coordinamento nei Paesi in cui non esistono strutture nazionali.

Le disposizioni dettagliate relative alla cooperazione e alla ripartizione delle responsabilità tra il Segretariato europeo e gli Uffici di Coordinamento nazionali sono definite in accordi separati.

La cooperazione tra i diversi Uffici di Coordinamento è facilitata dall'Organo di coordinamento europeo. Esso promuove il lavoro dell'Alleanza per il Clima e collabora con gli organi e i comitati esistenti.

L'Organo di Coordinamento Europeo sostiene l'associazione nello svolgimento dei suoi compiti, consiglia gli organi esistenti sullo sviluppo concettuale futuro dell'Alleanza per il Clima e sull'elaborazione di programmi di lavoro a lungo termine. Inoltre, l'Organo di Coordinamento rende accessibili all'associazione europea le caratteristiche specifiche e le diverse esperienze che emergono dal lavoro svolto nei singoli paesi e sostiene l'armonizzazione delle attività dell'Alleanza per il Clima a livello internazionale.

Ogni paese invia solitamente due delegati all'Organismo di Coordinamento, preferibilmente un rappresentante dell'Ufficio di Coordinamento nazionale e un rappresentante di un comune membro.

L'Organo di Coordinamento si riunisce periodicamente con il Comitato per uno scambio di esperienze⁶.

Altri organi

L'Assemblea generale dell'Alleanza per il Clima istituisce, se necessario, organi consultivi e gruppi di lavoro tematici. Le attività di questi organi possono comprendere, ad esempio, la preparazione di raccomandazioni per i membri o di progetti di risoluzione per l'Assemblea Generale.

² Nota: Il Consiglio Direttivo può stabilire il proprio Regolamento Interno

³ Risoluzione dell'Assemblea Generale di Graz, 2002

⁴ Risoluzione dell'Assemblea Generale di Graz, 2002

⁵ Risoluzione del Comitato esecutivo, maggio 2002 a Graz

⁶ Risoluzione dell'Assemblea Generale, Bonn 1997

Altri accordi

Cooperazione con le popolazioni indigene

Il partner dell'alleanza dei membri dell'Alleanza per il Clima è l'organo di coordinamento delle organizzazioni dei popoli indigeni del bacino amazzonico (COICA) e delle organizzazioni che ne fanno parte.

La cooperazione avviene in accordo con gli organi esecutivi della COICA. Altri dettagli relativi a questa cooperazione sono definiti in un accordo separato con la COICA.

Rappresentanza esterna dell'Alleanza per il Clima e utilizzo del logo dell'associazione

Il logo dell'Alleanza per il Clima può essere utilizzato solo previo accordo con il Segretariato Europeo. D'intesa con il Segretariato europeo, gli Uffici di Coordinamento nazionali o regionali stabili riconosciuti nell'ambito dell'Alleanza per il Clima possono utilizzare la componente immagine del logo per disegnare il proprio logo nella lingua del proprio paese ed averlo protetto dal diritto d'autore nella propria area di attività.

In caso contrario, il copyright, la registrazione dell'intero logo o delle sue parti costitutive e l'uso del logo sono riservati all'associazione Klima-Bündnis / Alleanza del Clima e.V.

Per i membri, i partenariati e i progetti di cooperazione esistono varianti speciali del logo.

Le varianti indicate di seguito possono essere utilizzate dai membri in qualsiasi momento per dimostrare la loro appartenenza all'Alleanza del Clima. Anche COICA è autorizzata ad utilizzare queste varianti del logo⁷.

Adottato dall'Assemblea generale dell'Alleanza per il Clima il 17 giugno 2003 a Berlino.

⁷ I fascicoli, comprese le spiegazioni, sono disponibili su richiesta presso il Segretariato Europeo